

REGOLAMENTO REGIONALE 29 OTTOBRE 2020, N.1

**Modifica dell'Allegato 2 del regolamento regionale 2 febbraio 2018 n. 1 di attuazione delle disposizioni in materia di tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e di disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne, a norma dell'art. 26 della legge regionale 7 novembre 2012, n. 11**

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 27 OTTOBRE 2020, N.29

**Parere di conformità, ai sensi dell'art. 28, comma 4, lettera n) dello Statuto sullo "Schema modifica dell'Allegato 2 del Regolamento Regionale 2 febbraio 2018, n. 1 di attuazione delle disposizioni in materia di tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e di disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne, a norma dell'art. 26 della Legge Regionale 7 novembre 2012, n. 11". (Delibera della Giunta regionale n. 1211 del 21 settembre 2020)**

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGOLAMENTO REGIONALE 29 OTTOBRE 2020, N.1

**Modifica dell'Allegato 2 del Regolamento Regionale 2 febbraio 2018 n. 1 di attuazione delle disposizioni in materia di tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e di disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne, a norma dell'art. 26 della Legge Regionale 7 novembre 2012, n. 11**

*IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE EMANA*

*con decreto n.207 del 29 ottobre 2020*

*il seguente regolamento:*

**Regolamento regionale di attuazione delle disposizioni in materia di tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e di disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne, a norma dell'articolo 26 della legge regionale 7 novembre 2012, n. 11.**

**ALLEGATO 2**

**Dimensioni minime prelevabili, periodi di divieto, limiti di detenzione**  
(articolo 6 del regolamento regionale)

<b>NOME COMUNE</b>	<b>PERIODO DI DIVIETO</b>	<b>MISURA MINIMA E ULTERIORI PRESCRIZIONI</b>
Alborella	dall'1 aprile al 15 giugno	Si possono trattenere al massimo n. 40 capi per pescatore al giorno.
Anguilla	individuato con Decreto Ministeriale in attuazione di apposito Regolamento (UE)	Misura minima: 40 cm. Si possono trattenere al massimo n. 2 capi per pescatore al giorno. Divieto di utilizzo dell'anguilla come esca viva o morta anche porzionata.
Barbo canino	dall'1 gennaio al 31 dicembre	
Barbo comune	dall'1 maggio al 30 giugno	Misura minima: 25 cm A tale specie si applica il comma 3 dell'articolo 6 del presente regolamento.
Barbo tiberino	dall'1 maggio al 30 giugno	Misura minima: 25 cm A tale specie si applica il comma 3 dell'articolo 6 del presente regolamento.
Bavosa	dall'1 gennaio al 31 dicembre	
Bosega		Misura minima: 20 cm
Bottatrice	dall'1 gennaio al 31 dicembre	A tale specie si applica il comma 2 dell'articolo 6 del presente regolamento.
Cagnetta	dall'1 gennaio al 31 dicembre	
Carpa	dal 15 maggio al 30 giugno	Misura Minima: 30 centimetri
Cavedano	dall'1 maggio al 30 giugno	Misura minima: 16 cm

**Regolamento regionale di attuazione delle disposizioni in materia di tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e di disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne, a norma dell'articolo 26 della legge regionale 7 novembre 2012, n. 11.**

*segue* **ALLEGATO 2**

**Dimensioni minime prelevabili, periodi di divieto, limiti di detenzione**  
(articolo 6 del regolamento regionale)

<b>NOME COMUNE</b>	<b>PERIODO DI DIVIETO</b>	<b>MISURA MINIMA E ULTERIORI PRESCRIZIONI</b>
Cavedano etrusco	dall'1 maggio al 30 giugno	Misura minima: 16 cm
Cefalo		Misura minima: cm 20
Cheppia	dall'1 gennaio al 31 dicembre	
Cobite comune	dall'1 gennaio al 31 dicembre	
Cobite mascherato	dall'1 gennaio al 31 dicembre	
Gambero di fiume	dall'1 gennaio al 31 dicembre	
Granchio d'acqua dolce	dall'1 gennaio al 31 dicembre	A tale specie si applica il comma 2 dell'articolo 6 del presente regolamento.
Ghiozzetto cinerino	dall'1 gennaio al 31 dicembre	
Ghiozzetto di laguna	dall'1 gennaio al 31 dicembre	
Ghiozzetto minuto	dall'1 gennaio al 31 dicembre	
Ghiozzo gò	dall'1 marzo al 30 maggio	Misura minima: 12cm
Ghiozzo marmoreggiato	dall'1 gennaio al 31 dicembre	
Ghiozzo nero	dall'1 gennaio al 31 dicembre	
Ghiozzo padano	dall'1 gennaio al 31 dicembre	

**Regolamento regionale di attuazione delle disposizioni in materia di tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e di disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne, a norma dell'articolo 26 della legge regionale 7 novembre 2012, n. 11.**

*segue* **ALLEGATO 2**

**Dimensioni minime prelevabili, periodi di divieto, limiti di detenzione**  
(articolo 6 del regolamento regionale)

<b>NOME COMUNE</b>	<b>PERIODO DI DIVIETO</b>	<b>MISURA MINIMA E ULTERIORI PRESCRIZIONI</b>
Gobione	dall'1 gennaio al 31 dicembre	
Lampreda di fiume	dall'1 gennaio al 31 dicembre	A tale specie si applica il comma 2 dell'articolo 6 del presente regolamento.
Lampreda di mare	dall'1 gennaio al 31 dicembre	A tale specie si applica il comma 2 dell'articolo 6 del presente regolamento.
Lampreda padana	dall'1 gennaio al 31 dicembre	A tale specie si applica il comma 2 dell'articolo 6 del presente regolamento.
Lasca	dall'1 febbraio al 31 maggio	Misura minima: 15 cm Si possono trattenere al massimo n. 30 capi per pescatore al giorno. A tale specie si applica il comma 3 dell'articolo 6 del presente regolamento.
Latterino	dall'1 al 30 aprile	Misura minima: 5 cm
Luccio	dall'1 gennaio al 30 marzo	Misura minima: 70 cm Si può trattenere n. 1 capo per pescatore al giorno.
Muggine calamita		Misura minima: 20 cm
Muggine dorato		Misura minima: 20 cm
Muggine musino		Misura minima: 20 cm

**Regolamento regionale di attuazione delle disposizioni in materia di tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e di disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne, a norma dell'articolo 26 della legge regionale 7 novembre 2012, n. 11.**

*segue* **ALLEGATO 2**

**Dimensioni minime prelevabili, periodi di divieto, limiti di detenzione**  
(articolo 6 del regolamento regionale)

<b>NOME COMUNE</b>	<b>PERIODO DI DIVIETO</b>	<b>MISURA MINIMA E ULTERIORI PRESCRIZIONI</b>
Nono	dall'1 gennaio al 31 dicembre	
Orata		Misura minima: 20 cm
Paganello	dall'1 aprile al 31 maggio	Misura minima: 7 cm
Panzarolo	dall'1 gennaio al 31 dicembre	
Passera	dal 15 dicembre al 31 gennaio	Misura minima: 15 cm
Persico reale	dal 15 marzo al 15 maggio	Misura minima: 20. cm Si possono trattenere al massimo n. 5 capi per pescatore al giorno.
Pesce ago	dall'1 gennaio al 31 dicembre	A tale specie si applica il comma 2 dell'articolo 6 del presente regolamento.
Pesce ago di rio	dall'1 gennaio al 31 dicembre	A tale specie si applica il comma 2 dell'articolo 6 del presente regolamento.
Pigo	dall'1 gennaio al 31 dicembre	A tale specie si applica il comma 2 dell'articolo 6 del presente regolamento.
Rovella	dal 1 aprile al 30 giugno	Si possono trattenere al massimo n. 30 capi per pescatore al giorno. A tale specie si applica il comma 3 dell'articolo 6 del presente regolamento.
Sanguinerola	dall'1 gennaio al 31 dicembre	A tale specie si applica il comma 2 dell'articolo 6 del presente regolamento.
Savetta	dall'1 gennaio al 31 dicembre	

**Regolamento regionale di attuazione delle disposizioni in materia di tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e di disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne, a norma dell'articolo 26 della legge regionale 7 novembre 2012, n. 11.**

*segue* **ALLEGATO 2**

**Dimensioni minime prelevabili, periodi di divieto, limiti di detenzione**  
(articolo 6 del regolamento regionale)

<b>NOME COMUNE</b>	<b>PERIODO DI DIVIETO</b>	<b>MISURA MINIMA E ULTERIORI PRESCRIZIONI</b>
Scardola	dall'1 maggio al 30 giugno	
Scazzone	dall'1 gennaio al 31 dicembre	
Spinarello	dall'1 gennaio al 31 dicembre	A tale specie si applica il comma 2 dell'articolo 6 del presente regolamento.
Spigola		Misura minima: 25 cm. Si possono trattenere al massimo n. 2 capi per pescatore al giorno.
Storione cobice	dall'1 gennaio al 31 dicembre	A tale specie si applica il comma 2 dell'articolo 6 del presente regolamento.
Storione comune	dall'1 gennaio al 31 dicembre	A tale specie si applica il comma 2 dell'articolo 6 del presente regolamento.
Storione ladano	dall'1 gennaio al 31 dicembre	A tale specie si applica il comma 2 dell'articolo 6 del presente regolamento.
Tinca	dal 15 maggio al 31 luglio	Misura minima: 30 cm. Si può trattenere al massimo n. 1 capo per pescatore al giorno.
Triotto	dall'1 aprile al 30 giugno	Si possono trattenere al massimo n. 30 capi per pescatore al giorno.
Trota fario (varietà diverse)	dall'ora di fine pesca della prima domenica di ottobre all'ora di inizio pesca dell'ultima domenica di marzo	Misura minima: 22 cm Si possono trattenere al massimo n. 5 capi per pescatore al giorno. Obbligo registrazione catture.
Vairone	dal 1 aprile al 30 giugno	Misura minima: cm 10. Si possono trattenere al massimo n. 30 capi per pescatore al giorno. A tale specie si applica il comma 3 dell'articolo 6 del presente regolamento.

*Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.*

*È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Emilia-Romagna.*

## LAVORI PREPARATORI

- Approvazione dello schema di regolamento regionale con deliberazione della Giunta regionale n.1211 del 21 settembre 2020;  
 - modifica dell'allegato 2 approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 1448 del 26 ottobre 2020;

- Espressione del parere di conformità con deliberazione dell'Assemblea legislativa n.29 del 27 ottobre 2020;  
 - Emanato dal Presidente della Giunta regionale con decreto n.207 del 29 ottobre 2020.

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

**DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 27 OTTOBRE 2020, N.29**

**Parere di conformità, ai sensi dell'art. 28, comma 4, lettera n) dello Statuto sullo “Schema modifica dell'Allegato 2 del regolamento regionale 2 febbraio 2018 n. 1 di attuazione delle disposizioni in materia di tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e di disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne, a norma dell'art. 26 della legge regionale 7 novembre 2012, n. 11”. (Delibera della Giunta regionale n. 1211 del 21 settembre 2020)**

## L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Visti:

- lo Statuto regionale dell'Emilia-Romagna (L.R. 31 marzo 2005, n. 13) ed, in particolare, l'articolo 28 "Poteri e funzioni dell'Assemblea legislativa" che, al comma 4, lett. n) prevede le funzioni di "deliberare i regolamenti delegati alla Regione da leggi statali ed esprimere parere sulla conformità degli altri regolamenti derivanti dalla legge regionale o dall'ordinamento comunitario allo Statuto e alla legge";

- lo “Schema modifica dell'Allegato 2 del regolamento regionale 2 febbraio 2018 n. 1 di attuazione delle disposizioni in materia di tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e di disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne, a norma dell'art. 26 della legge regionale 7 novembre 2012, n. 11”. (Delibera della Giunta regionale n. 1211 del 21 settembre 2020);

Preso atto del favorevole parere espresso dalla commissione referente "Cultura, scuola formazione, lavoro, sport e legalità" con nota prot. AL/2020/20042 dell'8 ottobre 2020;

Previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,  
 delibera

- di esprimere il parere di conformità, ai sensi dell'art. 28, comma 4, lettera n), allo Statuto e alla legge dello schema di regolamento regionale per lo “Schema modifica dell'Allegato 2 del regolamento regionale 2 febbraio 2018 n. 1 di attuazione delle disposizioni in materia di tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e di disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne, a norma dell'art. 26 della legge regionale 7 novembre 2012, n. 11”. (Delibera della Giunta regionale n. 1211 del 21 settembre 2020)”;

- di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.